



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE
n. 11 del 11/01/2023**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E L'ASSOCIAZIONE
AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA63976AF8 .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 ed il Bilancio Pluriennale 2022/2024;

Con atto della Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 è stato approvato il PEG 2022/2024 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;

RICHIAMATI:

- IL Decreto del 13.12.2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. serie generale n. 295 del 19.12.2022, che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31.03.2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 09.01.2023 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno 2023 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare per l'anno 2023 atti di gestione per il periodo dell'esercizio provvisorio, previsto dall'art. 163 del D., Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2023 del Bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con l'atto summenzionato. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

DATO ATTO altresì che:

Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2023 entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio 2023, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2023, da pluriennale 2022-2024, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:

- A) tassativamente regolate dalla legge;
- B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VERIFICATO che l'impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell'ipotesi di cui all'art. 163 comma 5 lettera c) del TUEL per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;

RICHIAMATA la determinazione n. 427 del 27/12/2021 con la quale si è provveduto ad approvare la proroga tecnica della convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e l'associazione AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS sino al 31/03/2021;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della vigente normativa recentemente introdotta dal più volte richiamato Codice del Terzo settore, affinché le organizzazioni e associazioni possano firmare una convenzione con una PA, sono tenute a rispettare i sotto elencati requisiti:

1. l'iscrizione da almeno sei mesi nel "registro unico nazionale" (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
2. il possesso di requisiti di moralità professionale;
3. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).
4. l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce espressamente che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate;
5. i suddetti rimborsi al volontario che opera nell'associazione possono essere effettuati anche a fronte di autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti limiti:
 - i rimborsi non possono eccedere i dieci euro giornalieri e i centocinquanta euro mensili;
 - l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
6. ai sensi dell'art.18 del Codice le Associazioni devono garantire adeguata copertura assicurativa ai propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
7. ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice è ammesso un rimborso dei costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione" con esclusione di "qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili".

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs n.117/2017 "Codice del Terzo Settore"- la Legge Regionale Emilia Romagna n.12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato";
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in premessa per cui, l'impegno verrà assunto per l'importo totale come previsto dall'art. 163 comma 1 del TUEL relativo all'esercizio provvisorio;
3. di impegnare la somma di ☐ 4.000,00 nel bilancio 2023 cap.n. 1350 Int. 1100403 Miss. 12, Prog.4 macroaggr. 1030209011 "Spese per funzioni sociali ed assistenziali" per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore

(BARBI MONICA)
con firma digitale